



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 (P.F.T.P.) – PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO e DETERMINATO

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **maggio** (27/05/2025) alle ore otto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Si
2. LAGANA' MARCO - Vice Sindaco	Si
3. RODA' MELINA - Assessore	Si
4. SFERRAZZA MARTINA - Assessore	Si
5. ALLAVENA GIOVANNI - Assessore	Si
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	Si
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Matteo Marino Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti disposizioni generali, tuttora vigenti:

- articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- articolo 89 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Preso atto, ai sensi del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 che:

- articolo 6, comma 1: le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- articolo 6, comma 2: allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter;
- articolo 6, comma 6: le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale;
- articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 che dispone: “...per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”;

Visto il Decreto 08.05.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e, in particolare, viene sancito il superamento della dotazione organica che diventa un valore finanziario di spesa potenziale (così come determinata con la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 22.03.2019 in euro 4.404.316,41);

Viste le “Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche” adottate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione in attuazione dell'articolo 6- ter del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 215 del 14.09.2022);

Preso atto che l'articolo 6 del decreto legge 09.06.2021, n. 80, convertito in legge, ad oggetto “Piano integrato di attività e organizzazione” (P.i.a.o.) e il decreto Ministero Pubblica Amministrazione del 30.06.2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piao” prevedono che il Piao assorba una serie di piani programmatori tra cui la programmazione triennale del fabbisogno di personale (p.t.f.p.);

Preso atto che il DM 25.07.2023 (g.u. n. 181 del 04.08.2023) ha apportato alcune modifiche al principio contabile applicato alla programmazione (allegato 4/1) di cui al d.lgs. 118/2011 demandando sinteticamente:

- al p.e.g. l'assegnazione ad ogni programma delle risorse finanziarie e strumentali;
- al p.i.a.o.:
 - la definizione degli obiettivi di gestione di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e del piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150;
 - l'assegnazione delle risorse umane nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Richiamati i seguenti provvedimenti riferiti alla programmazione del fabbisogno di personale 2025-2026-2027:

- nota di aggiornamento al Dup 2025-2026-2027 nella quale è stata approvata la p.t.f.p. 2025-2026-2027 (deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 13.12.2024);
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2026-2027 (deliberazione della giunta comunale n. 104 del 13.05.2025);

Richiamato l'articolo 13, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo cui *“La programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale sono approvati nell'ambito del P.I.A.O. secondo quanto previsto dalla legge e successivamente recepiti in specifica deliberazione della giunta comunale per gli adempimenti correlati all'asseverazione del revisore dei conti e alle relazioni sindacali”*;

Preso atto che nei suddetti documenti sono state previste le assunzioni di personale di cui ai documenti allegati al presente provvedimento necessarie per garantire l'erogazione dei servizi alla collettività senza soluzione di continuità;

Richiamate le seguenti disposizioni disciplinanti le facoltà di assunzione di personale **a tempo indeterminato** per gli enti locali:

- articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 tuttora vigente;
- articolo 33, comma 2, del decreto legge 30.04.2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58 che ha introdotto un sistema di calcolo della capacità assunzionale basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a valori soglia definiti come percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fcd stanziato nel bilancio di previsione;
- d.p.c.m. del 17.03.2020 (pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020) che ha definito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni in attuazione dell'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 30.04.2019 convertito nella legge 28.06.2019, n. 58 secondo specifici parametri;
- la circolare del Ministero dell'Interno UGM_FP 001374 A- del 08.06.2020 che ha fornito alcune indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni sopra indicate al fine di calcolare la capacità assunzionale degli enti locali in base al nuovo sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti superando le regole fondate sul turn over;
- la circolare Funzione Pubblica 13.05.2020 (GU n. 226 del 11.09.2020) recante ulteriori disposizioni applicative;
- deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 85/2021 che a specifico quesito *“se le cessazioni di personale avvenute in corso d'anno possano essere sostituite immediatamente, avendo di fatto impatto neutro sul bilancio e sulle capacità assunzionali”* riscontra che le disposizioni di cui al d.l. 34/2019 nel superare la logica del turn over si basano sulla sostenibilità finanziaria della spesa e, pertanto, la sostituzione del personale cessato dal servizio

in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità di spesa del comune;

- D.p.c.m. 30.11.2023 (pubblicato g.u. n. 20 del 25.01.2024) che disciplina l'inquadramento del personale nel caso di mobilità intercompartimentale;
- Circolare RGS n. 8/2025 in merito alla non applicabilità agli enti locali della riduzione del turn over di cui all'articolo 1, commi 822-830 della legge n. 207/2024 riferita alle amministrazioni dello Stato;
- Decreto legge 14.03.2025, n. 25 recante la disciplina a regime con decorrenza dal 01.01.2026 della procedura di trasferimento volontario tra enti (art. 30 d.lgs. n. 165/2001) preventivamente alle assunzioni;

Preso atto che:

- al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 3, comma 8 della legge 19.06.2019, n. 56), disposizione prorogata sino al 31.12.2025 ai sensi del decreto legge n. 202/2024 convertito dalla legge 21.02.2025, n. 15;
- i tempi di cui all'articolo 34 bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 (mobilità obbligatoria) sono stati ridotti da 2 mesi a 8 giorni (articolo 3, comma 9 della legge 19.06.2019, n. 56);
- l'articolo 1, comma 148 della legge 27.12.2019, n. 160 ha abrogato la disposizione normativa che disponeva la possibilità di utilizzare le graduatorie esclusivamente per i vincitori del concorso (art. 1, commi 361 e 365 della legge 30.12.2018, n. 145);
- l'articolo 3 del decreto legge n. 25/2025 riconferma in merito alle procedure di scorrimento delle graduatorie il limite del 20% degli idonei escludendo i concorsi degli enti locali fino a 20 posti;
- risulta possibile utilizzare le graduatorie di altri enti ai sensi dell'articolo 3, comma 61 della legge n. 350/2003;
- per l'attuazione del p.t.f.p. (art. 6 d.lgs. 165/2001) gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura di posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 91, comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (decreto legge 30.12.2019 n. 162 c.d. mille proroghe convertito in legge);
- nelle procedure concorsuali degli enti locali che prevedono un numero di posti messi a concorso inferiore alla 20 unità non si applica la limitazione di cui all'articolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 secondo cui sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso (articolo 28 ter, commi 1 e 2 del decreto legge n. 75/2023);

Richiamate le seguenti disposizioni disciplinanti le facoltà di assunzione di personale **a tempo determinato** per gli enti locali, tuttora vigenti:

- articolo 36 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 che dispone: “... *per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato...*”;
- articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, che dispongono la possibilità per gli enti locali (rispettosi del patto di stabilità e delle riduzioni di spesa in materia di personale) di effettuare assunzioni a tempo determinato nell'ambito delle

risorse complessivamente spese allo stesso titolo nell'anno 2009 (disposizioni applicative riportate altresì dalla Corte dei Conti – sezione Autonomie con deliberazione n. 2 del 29.01.2015);

- articolo 16, comma 1 quater, del decreto legge 24.06.2016, n. 113 convertito dalla legge 07.08.2016, n. 160, che ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al punto precedente le spese sostenute per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 recante disposizioni in merito al superamento del precariato che dispone la definitiva riduzione del limite consentito per le assunzioni a tempo determinato nel caso in cui l'ente si avvalga delle procedure di stabilizzazione del personale precario, riduzione in misura pari al valore della stabilizzazione;
- decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021 e articolo 31 bis del decreto legge n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021 riportanti disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato nell'ambito degli interventi di realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 9/2023 che stabilisce la non applicabilità del decreto legge n. 48/2023 alle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che sussistono i presupposti di legge per procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nell'anno 2025 in quanto il Comune di Bordighera:

- ha effettuato l'approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2024-2025-2026 ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 (deliberazione della giunta comunale n. 252 del 12.12.2023);
- non presenta situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (come da richiesta effettuata dal servizio personale a tutti i servizi dell'ente in data 30.04.2025 prot. n. 14442 per il triennio 2025-2026-2027) alla luce soprattutto dei progressivi limiti normativi e finanziari in materia di assunzioni di personale e della necessità di potenziare l'organico a fronte dei maggiori adempimenti a carico degli enti locali (art. 33 d.lgs. 165/2001);
- ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025 (deliberazione della giunta comunale n. 317 del 19.12.2024);
- ha adottato il P.i.a.o. per l'anno 2025 (deliberazione della giunta comunale n. 104 del 13.05.2025);
- ha rispettato il principio della riduzione della spesa di personale dell'anno 2024 rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014):
 - spesa media personale triennio 2011-2013: euro 4.316.890,70
 - spesa personale anno 2024: euro 4.076.504,29 (rendiconto di gestione dell'anno 2024 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 04.04.2025 – ultimo dato disponibile)la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013;
- non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all'articolo 243, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
- sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio di previsione 2025-2026-2027 con trasmissione nei termini alla Bdap ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies del decreto legge 113/2016 ovvero entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per legge secondo quanto disposto dall'articolo art. 1, comma 904 della legge 145/2018 (prot. bdap n. 267457 del 19.12.2024);
- è stato approvato rendiconto dell'anno 2024 con trasmissione nei termini alla Bdap ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies del decreto legge 113/2016 ovvero entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per legge secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 904 della legge n. 145/2018 (prot. bdap 80800 del 09.04.2025) – ultimo dato disponibile;
- non sussistono, ad oggi, richieste di certificazione dei crediti, su istanza dei creditori, nei termini previsti dall'articolo 9, comma 3 bis del d.l. n. 185/2008;

- l'ente non rientra nell'ambito di applicazione del bilancio consolidato ed è stata effettuata la comunicazione alla Bdap (prot. n. 206681 del 19.09.2024, ultimo dato certificato);

Preso atto della capacità assunzionale determinata a legislazione vigente secondo quanto riportato negli allegati A – B - C secondo i dati contabili di cui al rendiconto dell'anno 2024, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 04.04.2025:

- **assunzioni a tempo indeterminato:** art. 33, comma 2, del decreto legge 30.04.20219, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58, dpcm 17.03.2020 e art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- **assunzioni a tempo determinato:** articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, articolo 20 d.lgs. 75/2017 e articolo 16, comma 1 quater, del decreto legge 24.06.2016, n. 113 convertito dalla legge 07.08.2016, n. 160;

Considerato che in relazione:

- ai vincoli vigenti in materia di assunzioni di personale
- alle disponibilità di bilancio approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 13.12.2024
- alle esigenze organizzative ritenute prioritarie e proposte dal segretario generale, così come previsto dall'articolo 101 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e dei segretari comunali – triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17.12.2020

si ritiene necessario:

- recepire la p.t.f.p. annualità 2025 – 2026 - 2027 già prevista nella deliberazione della giunta comunale n. 104 del 13.05.2025 con la quale in sede di approvazione del p.i.a.o. 2025-2026-2027 è stata approvata la *Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2026-2027 (PTFP)* individuando le modalità di effettuazione delle assunzioni e l'assegnazione specifica;

come dettagliato nei prospetti allegati B e C;

Vista l'informativa preventiva effettuata alle organizzazioni sindacali nei 5 giorni antecedenti l'adozione del provvedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del c.c.n.l. triennio 2019-2021 sottoscritto in data 13.02.2024 (prot. n. 15990 del 13.05.2025);

Vista l'asseverazione del revisore dei conti ai fini di quanto previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dall'articolo 33, comma 2 del decreto legge n. 34/2019 (agli atti prot. n. 16716 del 20.05.2025);

Rilevata l'urgenza del presente provvedimento la cui attuazione garantisce il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'organigramma del Comune di Bordighera approvato con deliberazione della giunta comunale n. 187 del 15.09.2022;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il bilancio di previsione per il periodo 2025-2026-2027;

Vista la legge 12.03.1999, n. 68;

Visti gli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto gli articoli 30 – 34 bis - 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di recepire la p.t.f.p. 2025-2026-2027 già prevista nella deliberazione della giunta comunale n. 104 del 13.05.2025 con la quale in sede di approvazione del p.i.a.o. 2025-2026-2027 è stata approvata la *Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2026-2027 (PTFP)* individuando le modalità di effettuazione delle assunzioni e con le modifiche dettagliate in premessa redatto conformemente ai limiti di spesa di personale vigenti, secondo il documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati A – B – C);
2. di dare atto che non sussistono situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 come da richiesta effettuata dal servizio personale a tutti i servizi dell'ente in data 30.04.2025 prot. n. 14442 per il triennio 2025-2026-2027;
3. di demandare a successivi atti del dirigente competente l'attuazione della programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato che sarà attuata secondo nei termini di legge vigenti nel tempo;
4. di demandare al servizio personale:
 - la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente sezione Amministrazione Trasparente / sezione personale – dotazione organica (articolo 16 d.lgs. n. 33/2013);
 - la trasmissione del PTFP al Dipartimento della Funzione Pubblica in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 6 ter comma 5 e 60 del d.lgs. 165/2001 mediante l'applicativo Tesoro / Sico.

Successivamente la giunta comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

Con separata votazione unanime;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali
dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Dott. Vittorio Ingenito

Il Segretario Generale

Dott. Matteo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino

Bordighera, li 30/05/2025

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 MAGGIO 2025

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1 - ALLEGATO A)

FASE 1	POPOLAZIONE AL 31/12/2024	FASCIA	TURN OVER RESIDUO compreso cpdel e tfr
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	10392	f	0,00

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2024	4.210.255,73	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2022	19.355.511,45	MEDIA 18.148.254,08
	ENTRATE RENDICONTO 2023	17.531.385,57	
	ENTRATE RENDICONTO 2024	17.557.865,22	
	FCDE PREVISIONE 2024	1.011.701,20	
	ENTRATE NETTO FCDE	17.136.552,88	

FASE 3	24,57%
CALCOLO % ENTE	

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5	416.613,55	27,00%
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)		

DL 36/2022 art 3, comma 4:
dal 2022 rinnovi ccnl arretrati
2019-2020-2021 no
concorrono limite art. 33,
comma 2, dl 34/2019

**Verifica limite spesa di
personale (art. 1, comma
557 legge n. 296/2006)**

Spesa personale media 2011/2013	4.316.890,70
--	--------------

SPESA PERSONALE BILANCIO 2025	
macroaggregato 01	4.529.610,00
macroaggregato 03	294.200,00

totale	4.823.810,00	
componenti da detrarre	-472.576,87	rinnovi ccnl 2023/2024 e a.p.
componenti da detrarre	-66.650,00	rimborsi elettorali
componenti da detrarre	-32.100,00	buoni pasto
componenti da detrarre	-26.000,00	rimborsi convenzione segreteria
componenti da detrarre	-73.315,00	incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 a carico investimento
SPESA EFFETTIVA PERSONALE 2025	4.153.168,13	
CAPACITA' DI SPESA SOSTENIBILE	163.722,57	

Programmazione Triennale Fabbisogno di Personale

Allegato B

Settore	Profilo	Categoria	Modalità	Tabellare	Tredicesima	Oneri cpdel irap tfr	Costo totale	Anno 2025	Anno 2026
Amministrativo	Funzionario Assistente sociale	D	cessazione	-23.212,35	-1.934,36	-8.846,61	-33.993,33	-33.993,33	
Amministrativo	Funzionario Assistente sociale	D	graduatoria altro ente, trasferimento da altro ente, concorso pubblico	23.212,35	1.934,36	8.846,61	33.993,33	33.993,33	
Tecnico	Operatore esperto	B	cessazione	-19.034,51	-1.586,21	-7.254,37	-27.875,09		-27.875,09
Tecnico	Istruttore amministrativo	C	trasformazione rapporto di lavoro parziale da 50% a 100%	10.696,44	1.934,36	4.443,51	17.074,31		17.074,31
TOTALE COSTO DA PROGRAMMAZIONE IN CORSO								0,00	0,00

VERIFICA LIMITE art. 33 del d.l. 34/2019 e DM 17.03.2020	416.613,55
VERIFICA LIMITE art. 1, comma 557, legge n. 296/2006	163.722,57
assunzioni già stanziare bilancio 2025	33.993,33
==>	163.722,57

La presente PTFP 2025/2027 potrà essere integrata in relazione alle cessazioni che si verificheranno e renderanno disponibili risorse finanziarie.

Anno 2027
si rinvia

TETTO DI SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ALLEGATO C)

SPESA ANNO 2009	63.754,66 art. 9, comma 28, d.l. 78/2010
SPESA ANNO 2009	54.316,96 omogeneizzazione con incarico art.110 vigente nell'anno 2009
decurtazione stabilizzazione	-27.534,64 art. 20 d.lgs. 75/2017
CAPACITÀ SPESA	90.536,98 escluso art. 110, comma 1 tuel: art. 16, comma 1 quater dl. 113/2016

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE TEMPO DETERMINATO

SETTORE	PROFILO	CATEGORIA	PERIODO	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	MODALITA'
Staff sindaco	Istruttore direttivo	cat. D.1 (part time 70%)	annuo	25.537,87	25.537,87	25.537,87	nomina sindaco
Tecnico con funzioni attuazione PNRR - PPP - ricerca finanziamenti	dirigente art. 110, comma 2, d.lgs. 267/2000		sino mandato sindaco con proroga organi amministrativi di cui legge n. 444/1994	64.303,13	64.303,13	64.303,13	rinnovo incarico conferito a seguito procedura comparativa dipendenti interni
rinnovo ccnl 2016-2018 / 2019-2021	Istruttore direttivo			-2.698,04	-2.698,04	-2.698,04	
rinnovo ccnl 2016-2018 / 2019-2021	dirigente art. 110, comma 2, d.lgs. 267/2000			-5.623,49	-5.623,49	-5.623,49	
TOTALE				81.519,47	81.519,47	81.519,47	
verifica limite di spesa				9.017,51	9.017,51	9.017,51	

Incarico escluso dai limiti di spesa ex art. 16, comma 1 quater d.l. 113/2016

SETTORE	PROFILO	CATEGORIA	PERIODO	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	MODALITA'
Finanziario	dirigente art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000		sino mandato sindaco con proroga organi amministrativi di cui legge n. 444/1994	64.303,13	64.303,13	64.303,13	rinnovo incarico conferito a seguito procedura comparativa dipendenti interni